

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

(Approvato dal Consiglio della Ricerca il 03/02/2011 e dal Senato Accademico il 23/03/2011)

Art. 1

Principi e definizioni

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca (d'ora in avanti, Scuole), anche se istituite in consorzio o in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri, ovvero a seguito di convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.

I Corsi di Dottorato di Ricerca (d'ora in avanti, Corsi) restano disciplinati dal Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ateneo.

Art. 2

Obiettivi e requisiti delle Scuole di Dottorato di Ricerca

Le Scuole istituite presso l'Università degli Studi di Brescia costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università e sono aperte a giovani laureati italiani e stranieri. Obiettivi generali sono l'acquisizione da parte degli studenti delle competenze necessarie per esercitare presso Università, Enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualifica, favorendo lo sviluppo del progresso scientifico e tecnologico e la creazione di una classe dirigente con una cultura professionale di alto livello e una corrispondente apertura internazionale. La realizzazione di tali obiettivi presuppone che le Scuole siano istituite sulla base dei seguenti requisiti:

- focalizzazione dell'attività formativa e di ricerca su aree scientifiche e metodologiche estese, di grande rilevanza per la ricerca di base ed applicata;
- interdisciplinarietà dell'approccio scientifico allo svolgimento delle tematiche proposte;
- documentata attività scientifica sulle tematiche proposte da parte dei docenti coinvolti nell'attività formativa;
- disponibilità di adeguati finanziamenti destinati alla ricerca;
- documentata collaborazione con istituzioni di ricerca pubbliche e private, italiane e straniere, eventualmente disponibili ad accogliere i dottorandi nelle proprie strutture, per lo svolgimento di specifici aspetti dell'attività formativa;
- organizzazione del percorso formativo in crediti formativi, da maturare nel periodo di svolgimento del dottorato.

Art. 3

Istituzione

1. Le Scuole sono istituite con Decreto del Rettore, previo parere del Nucleo di Valutazione, del Consiglio della Ricerca e del Senato Accademico, e comunque nel rispetto della normativa vigente. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 20 docenti e ricercatori appartenenti a più settori e/o ambiti disciplinari, di uno o più Dipartimenti o Centri Interdipartimentali di Ricerca dell'Ateneo o Consorzi Interuniversitari.

La proposta dovrà essere corredata della delibera di approvazione dei Consigli di Dipartimento sedi dei Dottorati afferenti alla Scuola.

2. Il numero dei docenti della Scuola non può essere comunque inferiore a 20.

3. Il numero di studenti ammissibili per l'attivazione della Scuola è fissato in misura non inferiore a dieci.
4. La durata del ciclo formativo della Scuola è di almeno 3 anni. Tale durata è ridotta ad un minimo di 2 anni in caso di frequenza congiunta del corso di specializzazione medica (art. 19 comma 1° lett. C L. 240/2010).
5. Le Scuole si articolano in Corsi di Dottorato tra loro coordinati per lo sviluppo dei rispettivi progetti formativi e di ricerca.
6. La proposta di istituzione delle Scuole aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Brescia deve essere presentata entro il termine stabilito ogni anno dal Senato Accademico.

Art. 4

Costituzione di Consorzi

1. Qualora l'Università degli Studi di Brescia istituisca, quale sede amministrativa, una Scuola in consorzio con altri soggetti, i rapporti tra i soggetti partecipanti al consorzio sono definiti mediante convenzione. In particolare, la convenzione oltre a stabilire l'impegno organizzativo e didattico gravante sugli enti consorziati e le modalità di ripartizione degli oneri finanziari tra le parti dell'accordo, può prevedere che il Titolo di Dottore di Ricerca venga rilasciato congiuntamente con eventuali altre Università contraenti, come stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Analogamente, qualora l'Università degli Studi di Brescia aderisca, quale sede consorziata, ad una Scuola istituita da altra sede universitaria i rapporti saranno regolati mediante convenzione, prevedendo la possibilità di rilascio di Titolo di Dottore di Ricerca congiunto.

Art. 5

Rinnovo

1. Le Scuole già istituite sono rinnovabili su proposta motivata del Consiglio della Scuola, da presentare entro le scadenze fissate dal Senato Accademico.
La proposta di rinnovo dovrà essere corredata della delibera di approvazione dei Consigli di Dipartimento sedi dei Corsi partecipanti alla Scuola.
2. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione e il Consiglio della Ricerca, sulla base di una relazione consuntiva e programmatica, delibera sui rinnovi delle Scuole con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Brescia e sull'autorizzazione a far parte di Consorzi per le Scuole con sede amministrativa presso un altro Ateneo.

Art. 6

Risorse

1. In sede di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione assegnerà ad ogni Scuola un fondo da destinare ad attività comuni dei Corsi. La Scuola provvederà all'assegnazione delle quote ai singoli Corsi.
2. Le altre risorse a disposizione della Scuola saranno:
 - a. quelle provenienti dall'Università pari all'importo delle borse attribuite alla Scuola o ai Corsi ad essa afferenti, finanziato dal bilancio di Ateneo;
 - b. quelle che autonomamente la Scuola o i Corsi ad essa afferenti otterranno da Enti Pubblici di Ricerca o altri Enti pubblici e privati, attraverso la stipula di accordi/convenzioni.

3. Le Scuole possono assegnare agli studenti vincitori a seguito del relativo concorso, un'integrazione alla borsa di dottorato per iniziare le inerenti attività di ricerca prima dell'avvio ufficiale dei corsi e/o per completare il lavoro di tesi, comunque per una durata massima complessiva di sei mesi.

4. Le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività formativa delle Scuole sono:

- a. laboratori di ricerca, utenze tecnologiche e servizi messi a disposizione, mediante apposita delibera, dai Dipartimenti e/o dalle altre strutture didattiche e scientifiche, all'atto della istituzione della Scuola;
- b. borse di studio a carico del Bilancio Universitario ed eventuali borse assegnate da Enti pubblici e privati, o frazioni di borse non godute, nonché eventuali borse aggiunte successivamente;
- c. finanziamenti assegnati a sostegno delle diverse attività formative promosse dalla Scuola.

Art.7

Organi delle Scuole

Sono organi della Scuola:

- a) il Direttore
- b) il Consiglio Direttivo della Scuola (nel seguito denominato Consiglio)
- c) eventuali altri organi temporanei o permanenti ritenuti utili all'espletamento dei compiti della Scuola.

Art. 8

Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Rettore previa elezione da parte dei docenti e ricercatori afferenti alla Scuola tra i professori di 1^a o 2^a fascia a tempo pieno appartenenti ai Collegi Docenti dei Corsi afferenti alla Scuola stessa. L'incarico di Direttore ha durata triennale e può essere rinnovato per una sola volta.

2. Il Direttore:

- a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
- b) convoca il Consiglio, anche in forma telematica, lo presiede e cura l'attuazione delle sue delibere;
- c) presenta annualmente ai competenti Organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola, che inglobi quelle dei Corsi, da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione e del Consiglio della Ricerca.

3. Il Direttore nomina un Vice-direttore che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

4. La carica di Direttore della Scuola è incompatibile con la carica di Coordinatore di Corso, di Direttore di Dipartimento, Centro di Eccellenza o Centro Interdipartimentale, di Preside di Facoltà, di componente del Consiglio della Ricerca o del Nucleo di Valutazione, nonché di componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. S Legge 240/2010.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo della Scuola

1. Il Consiglio è composto:

- a) dal Direttore della Scuola che lo presiede;

- b) dai Coordinatori dei Corsi afferenti alla Scuola;
 - c) da eventuali rappresentanti degli Enti Pubblici di Ricerca (CNR, INFN, ...) che sostengono la Scuola e da esperti italiani e/o stranieri, di elevata qualificazione nei settori di interesse della Scuola, su proposta dei collegi di Corso;
 - d) da eventuali rappresentanti degli Enti pubblici o privati che sostengono la Scuola, in numero complessivo non superiore a un terzo dei membri del Consiglio di cui ai punti a), b) e c), che partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto;
 - e) da rappresentanti dei dottorandi in numero pari a quello degli Corsi della Scuola, eletti annualmente, che partecipano alle riunioni del Consiglio limitatamente alle questioni riguardanti l'attività formativa.
2. Il Consiglio propone al Rettore il Dipartimento sede amministrativa dei fondi comuni della Scuola.
3. Il Consiglio è convocato dal Direttore e si riunisce almeno due volte l'anno, anche in forma telematica. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei membri del Consiglio.
4. Il Consiglio è rinnovato ogni tre anni.
5. All'avvio della Scuola il Consiglio delibera sulla sua specifica articolazione in Corsi di Dottorato (Art. 10, comma1 di questo Regolamento). Il Consiglio delibera poi sulle richieste di afferenza alla Scuola di:
- a) docenti e ricercatori, su proposta dei Collegi dei Corsi,
 - b) ulteriori Corsi di Dottorato.
6. Il Consiglio della Scuola organizza e cura lo svolgimento dell'attività formativa didattica e scientifica e delle relative verifiche in itinere e finale. In particolare delibera riguardo a:
- a) predisposizione del calendario delle attività formative;
 - b) programmazione e valutazione dell'attività formativa;
 - c) definizione delle modalità di ammissione dei dottorandi alla Scuola e criteri per la valutazione dei titoli, eventualmente distinti per Corsi;
 - d) modalità di conferimento del Titolo;
 - e) impiego delle risorse di cui all'Art. 6 di questo regolamento.
7. Il Consiglio della Scuola, inoltre:
- a) coopta nel Consiglio eventuali rappresentanti degli Enti pubblici o privati che sostengono la Scuola (di cui ai punti c) , d) del comma1 di questo Articolo);
 - b) propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione per l'esame di ammissione alla Scuola di Dottorato; tale Commissione può essere distinta per ciascun Corso;
 - c) propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione per l'esame finale; tale Commissione può essere distinta per ciascun Corso;
 - d) dichiara l'idoneità o meno dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione alla Scuola stessa;
8. Il Consiglio della Scuola, su proposta dei Coordinatori di Corso:
- a) ammette al Consiglio stesso esperti italiani e/o stranieri, di elevata qualificazione nei settori di interesse della Scuola (di cui al punto c) del comma1 di questo Articolo);
 - b) designa un tutor per ciascun dottorando;
 - c) approva il piano formativo didattico e scientifico di ciascun dottorando;
 - d) verifica le attività dei dottorandi all'inizio di ogni anno accademico, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di eventuali elaborati intermedi;
 - e) autorizza i dottorandi a recarsi fuori sede per periodi di formazione o ricerca;
 - f) approva la partecipazione dei dottorandi a stage organizzati presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;
 - g) autorizza il dottorando a svolgere attività didattica e attività di ricerca extra-curriculare;
 - h) approva, al termine dell'anno accademico, l'ammissione o meno dei dottorandi all'anno di corso successivo sulla base di una valutazione dell'attività svolta;

- i) presenta alla/e Commissione/i per l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca il giudizio sulle attività svolte da ciascun dottorando;
- l) accorda le sospensioni nei casi previsti dall'Art. 15 di questo regolamento;
- m) autorizza il trasferimento di studenti da altre Scuole di Dottorato.

Art. 10

Articolazione in Corsi della Scuola

1. La Scuola si articola in Corsi. L'istituzione di un Corso, che deve essere giustificata sulla base di adeguate motivazioni scientifico-culturali e che deve riferirsi ad un programma formativo collocato in un ambito disciplinare sufficientemente ampio, viene deliberata dal Consiglio della Scuola.
2. Alla Scuola afferiscono i Collegi docenti dei Corsi di Dottorato, che devono avere al loro interno un congruo numero (comunque non inferiore a 5) di docenti e ricercatori dei settori scientifici di pertinenza del Corso.
3. Ai Collegi di Corso di Dottorato possono essere delegate le funzioni di cui al comma 8 dell'art. 9 di questo regolamento.
4. Composizione e compiti dei Collegi docenti dei Corsi afferenti alla Scuola sono disciplinati dal Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ateneo.

Art. 11

Percorso formativo

1. Il Consiglio della Scuola predispone il percorso formativo didattico e scientifico dei dottorandi. Tale percorso di formazione utilizza lo schema dei crediti formativi, fissando il numero di tali crediti che devono essere maturati nel triennio. La loro suddivisione tra le attività previste (sia didattiche che scientifiche) è disposta dai Collegi di Corso. La Scuola fissa un numero minimo e massimo di crediti, che dovrà essere assegnato sulla base di:
 - a) frequenza ai corsi di didattica frontale, cicli di seminari e superamento delle relative prove di verifica.
 - b) attività scientifica, accreditata sulla base di specifici criteri fissati dalla Scuola, svolta sia presso la Sede o nel corso di soggiorni presso altre Università o Enti di Ricerca o Organismi nazionali e internazionali.
2. L'attività didattica può essere organizzata congiuntamente ad altre Scuole di Dottorato attivate in altri Atenei italiani o stranieri, qualora le tematiche di ricerca siano affini (Reti di Scuole di Dottorato).

Art. 12

Norme relative ai docenti della Scuola

1. I docenti e ricercatori dell'Università degli Studi di Brescia possono far parte di una sola Scuola, sia che abbia sede nell'Ateneo di Brescia, sia che abbia sede in altro Ateneo.
2. La partecipazione alle attività didattiche di una Scuola dell'Ateneo di Brescia o ad esso consorziata fa parte del carico didattico dovuto dal docente e dell'attività didattica integrativa a carico del ricercatore in conformità alla normativa vigente, nei modi indicati dal Senato Accademico e nel rispetto dell'impegno didattico richiesto dalle Facoltà.
3. L'attività amministrativa/organizzativa svolta all'interno delle scuole di dottorato è a tutti gli effetti rendicontabile come carico amministrativo dei docenti coinvolti.

4. Parte dell'attività didattica della Scuola di Dottorato potrà essere affidata a personale afferente ad organizzazioni non universitarie pubbliche o private, purché di riconosciuta esperienza nelle discipline cui si riferisce la Scuola.

Art. 13

Ammissione alla Scuola

1. Possono partecipare agli esami di ammissione coloro che sono in possesso del diploma di laurea ante D. M. 509/1999 o di Laurea Specialistica o Magistrale o di analogo titolo conseguito all'estero, dichiarato equivalente dal Consiglio, ai soli fini dell'ammissione alla Scuola.

2. L'esame di ammissione è volto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La Commissione è composta da almeno tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo anche di altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche alle quali si riferisce la Scuola, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle Strutture pubbliche e private di ricerca.

3. Le procedure di ammissione saranno definite dal Consiglio, che comunque fissa per l'esame una delle seguenti modalità, da attuarsi anche per via telematica, laddove possibile:

- a) per titoli e prova scritta e/o orale;
- b) per titoli, pubblicazioni e loro discussione;
- c) per predisposizione e discussione di un progetto.

La prova orale, quando prevista, comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni contenute nel bando. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.

4. I verbali del concorso devono essere trasmessi al Rettore, che provvede con decreto alla loro approvazione ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni.

5. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 14

Contributi e borse

1. Con decreto del Rettore, previa delibera dei competenti organi accademici, saranno indicati annualmente:

- a) l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza alle Scuole, nonché il numero di dottorandi esonerati dal pagamento degli stessi, previa valutazione comparativa del merito e delle condizioni economiche;
- b) il numero delle borse di studio assegnate alla Scuola, nonché il loro ammontare e le modalità di erogazione anche nel caso di soggiorno all'estero.
- c) il numero di possibili contratti di apprendistato per alta formazione da stipulare con i dottorandi di ricerca ai sensi dell'art. 19 comma 1° lett. B della L. 240/2010.

2. In caso di rinuncia da parte di un dottorando vincitore di borsa di studio nel corso di svolgimento del dottorato, la parte rimanente della borsa di studio è assegnata al primo in graduatoria senza borsa, salvo rinuncia, regolarmente iscritto al Corso.

Art. 15

Sospensione dal corso

1. E' prevista la sospensione dalla frequenza al corso per maternità e in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Le assenze per grave e documentata malattia o per altri gravi motivi debitamente documentati possono comportare la sospensione dalla frequenza al corso, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola.
3. In caso di sospensione della frequenza di cui ai precedenti commi, i periodi di sospensione possono essere recuperati, anche parzialmente, con l'autorizzazione del Consiglio della Scuola.
4. Ulteriori norme di dettaglio relative alle sospensioni, ai recuperi ed alle modalità di erogazione delle borse sono fissate con apposita delibera del Consiglio.

Art. 16

Attività dei dottorandi

1. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività relative al piano formativo approvato e a presentare al Consiglio della Scuola, al termine di ogni anno, una relazione sulle attività e le ricerche svolte, nonché, alla fine del percorso, la tesi di dottorato con contributi scientifici originali.
2. A seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, il Consiglio delibera l'ammissione del dottorando stesso all'anno successivo. Con motivata deliberazione il Consiglio può altresì proporre al Rettore l'esclusione dal proseguimento del percorso.
3. Il dottorando svolgerà, nell'ambito del proprio piano formativo, attività volte all'accertamento sia dei risultati delle ricerche effettuate, sia delle proprie capacità espositive, secondo le modalità stabilite dal Consiglio.
4. Il dottorando potrà svolgere attività lavorative esterne o proseguire l'attività lavorativa in essere al momento dell'iscrizione alla Scuola, previa autorizzazione del Consiglio, subordinatamente alla verifica della compatibilità di tali attività con il progetto formativo, secondo le vigenti disposizioni.
5. Al dottorando può essere affidata, previa autorizzazione del Consiglio e con il suo consenso, un'attività di supporto alla didattica, di carattere saltuario e comunque qualificante rispetto al proprio percorso formativo. Tale attività non può superare il numero complessivo di 50 ore per ciascun anno di dottorato.

Art. 17

Incompatibilità

1. L'iscrizione ad una Scuola è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Dottorato, ad altra Scuola di Dottorato, a corsi di Laurea, Laurea Magistrale e di Diploma, a Scuole di Specializzazione non medica dell'Università degli Studi di Brescia o di altri Atenei italiani.

Art. 18

Presentazione della tesi o istanza di proroga

1. Alla conclusione dell'ultimo anno del corso il Consiglio dovrà esprimere il proprio giudizio sull'attività complessiva di ogni dottorando e deliberare l'ammissione all'esame finale.
2. La tesi finale potrà essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Consiglio. Essa dovrà comunque contenere una esposizione riassuntiva del lavoro svolto sia in lingua italiana che in lingua inglese e/o in altra lingua indicata dal Consiglio.

3. Entro la data stabilita per la conclusione del percorso formativo, il dottorando ammesso all'esame finale dovrà inoltrare al Rettore tre copie della tesi, di cui una su supporto digitale, per il deposito presso l'archivio dell'Ateneo e presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, unitamente al giudizio del Consiglio sull'attività complessiva svolta. Il dottorando dovrà inoltre inviare, non appena gli sarà stata resa nota la composizione della Commissione esaminatrice, una copia della tesi corredata dal giudizio del Consiglio a ciascuno dei componenti della Commissione. Le tesi dovranno essere firmate dal Tutor del dottorando e dal Coordinatore del Corso e/o dal Direttore della Scuola.
4. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Consiglio, previa istanza del dottorando interessato, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati. La proroga può essere concessa sino al massimo di un anno.
5. L'eventuale domanda di proroga all'esame finale deve essere inoltrata al Direttore della Scuola dal candidato almeno un mese prima della data stabilita per l'inoltro della tesi.

Art. 19

Esame finale

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il candidato, avente ad oggetto la sua tesi.
2. La data e il luogo d'esame verranno comunicati direttamente ai dottorandi e affissi all'albo dell'Università.
3. In caso di mancato superamento l'esame può essere ripetuto per una sola volta, nella sessione ordinaria successiva.
4. Al candidato che ha superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma che riporterà la dicitura della Scuola di Dottorato, nonché del Corso di Dottorato frequentato.
6. Su richiesta dell'interessato, potrà essere rilasciata certificazione in lingua inglese.

Art. 20

Commissioni giudicatrici

1. La nomina delle Commissioni giudicatrici è disposta, entro trenta giorni dalla conclusione del percorso formativo, con decreto del Rettore su proposta del Consiglio.
2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da almeno tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce la Scuola. Almeno due dei componenti della Commissione devono essere esterni agli Atenei partecipanti alla Scuola. Non potranno comunque essere nominati commissari coloro i quali hanno ricoperto il ruolo di tutor dei candidati ammessi all'esame finale.
3. Il Consiglio, ove ne ravvisi la necessità, potrà proporre più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi didattici e scientifici dei candidati.
4. Le eventuali dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate ed accettate dal Rettore, che provvederà alla nomina dei sostituti.
5. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro novanta giorni dalla data dell'ultima notifica del decreto rettorale di nomina. Decorsi i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, su proposta della Scuola, con esclusione dei componenti decaduti.

Art. 21

Istituzione di pagine WEB per le Scuole di Dottorato

L'istituzione di una Scuola di Dottorato comporta l'attivazione di una pagina (anche in lingua inglese) sul sito WEB dell'Ateneo che consenta, ferma restando la normativa sulla privacy:

- a) la pubblicazione dei bandi e l'accesso alla relativa modulistica per l'ammissione e l'iscrizione alla Scuola;
- b) di evidenziare l'organizzazione della Scuola (regolamenti, norme specifiche, tematiche di ricerca, laboratori coinvolti, ecc.);
- c) la divulgazione dei documenti rilevanti (normative, graduatorie, convenzioni, attività didattica, relazioni annuali sull'andamento della Scuola ecc.).

Art. 22

Internazionalizzazione

1. L'Università di Brescia promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito delle Scuole. A tal fine promuove la stipula di convenzioni con altre Università e/o Enti stranieri che definiscono le modalità di cooperazione per lo svolgimento di tesi in co-tutela, il rilascio di doppio Titolo, il conseguimento di Titoli a carattere internazionale e l'istituzione di Scuole internazionali.

2. Le convenzioni, di cui al punto precedente, vengono sottoscritte dai rappresentanti legali delle Università e/o Enti partecipanti.

3. Le Scuole di Dottorato per essere denominate internazionali devono essere costituite o trasformate sulla base di accordi di cooperazione internazionale tra Atenei e/o qualificati Enti di Ricerca.

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale.